

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato)	11
Missioni valevoli nella seduta del 1° luglio 2004	3	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazioni di legge a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	20
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione)	4	Interpellanze urgenti	22
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 1 – Recenti provvedimenti di riassegnazione delle sedi di alcuni provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria)	22
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Tempi di adozione dei decreti di attuazione delle disposizioni riguardanti il reddito di ultima istanza)	23
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina	5	(Sezione 3 – Misure per risolvere il problema energetico in Italia)	24
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Presunto utilizzo da parte del sindaco di Rovigo di risorse comunali per la campagna elettorale del suo partito) ..	27
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	5	(Sezione 5 – Iniziative per il potenziamento della tracciabilità dei farmaci)	27
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 6 – Erogazione dei fondi necessari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle cave)	28
Disegno di legge S. 2952 (Approvato dal Senato) n. 5072	6		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6		
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	6		
(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 1° luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Burtone, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, D'Alia, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Misuraca, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Nicotra, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacommo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Burtone, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, D'Alia, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Misuraca, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio,

Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacommo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 giugno 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MIGLIORI: « Disposizioni per l'istituzione e la regolamentazione del Servizio nazionale integrato di composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie » (5096);

COSSA: « Disposizioni per agevolare il matrimonio tra cittadini italiani e cittadini stranieri » (5097);

CAMPA: « Modifiche agli articoli 71, 72, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione del turno di ballottaggio elettorale » (5098);

SANDRI ed altri: « Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto » (5099);

PEZZELLA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale » (5100);

COLLAVINI: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni nazionali » (5101);

RUGGERI: « Disposizioni per l'accertamento di odori sgradevoli derivanti da lavorazioni e da discariche » (5102);

ANNUNZIATA: « Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti ittici » (5103);

ANNUNZIATA: « Divieto della pubblicazione e della diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari fino all'apertura del dibattimento » (5104);

ANNUNZIATA: « Interpretazione autentica dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio » (5105).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 giugno 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 » (5094);

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 » (5095).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982, n. 336, recante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che esplica funzioni di polizia » (5074) *Parere della V Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

PISAPIA: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 » (5021) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 » (5047) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 30 giugno 2004, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto 14 giugno 2004, l'archiviazione di atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettere del 9 giugno 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea LABATE n. 9/4489/116, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003 e MOLINARI ed altri n. 9/4489/223, accolto in parte come raccomandazione dal Governo nella mede-

sima seduta, concernenti, rispettivamente, misure relative ai dati sanitari e per il potenziamento delle strutture ospedaliere; all'ordine del giorno in Commissione BOLOGNESI ed altri n. 0/1179/XII/1, accolto dal Governo nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 25 giugno 2003, concernente misure per l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 21 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX, n. 11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Croce a presidente dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (112).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Piero Benvenuti a presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (113).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 2004, pagina 13, prima colonna, le righe dalla sedicesima alla diciannovesima sono soppresse.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 30 giugno 2004, a pagina 3, seconda colonna, undicesima riga, deve leggersi: « Statuto » e non « Stato », come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2952 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA SULLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA (APPROVATO DAL SENATO) (5072)

(A.C. 5072 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5072 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

valutata positivamente la previsione di disposizioni volte a tutelare in particolare i piccoli risparmiatori che abbiano subito i danni più rilevanti sotto il profilo economico, in rapporto alle loro disponibilità finanziarie;

tenuto conto, tuttavia, che la previsione per cui sono ammissibili trattamenti differenziati tra i creditori non deve costituire una deroga all'ordinario regime dei crediti dotati di privilegio, con specifico riferimento a quelli vantati dall'erario o di carattere previdenziale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo l'articolo 6, sia inserito il seguente:

« ART. 6-bis — 1. Le procedure di cui al presente decreto in ogni caso non pregiudicano il carattere privilegiato dei crediti vantati dall'erario e di quelli di natura previdenziale ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 Marcora, 3.3 Gambini, 6.1 e 6.2 Marcora, 6.3 Gambini e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Gambini, 6.01, 6.02 e 6.03 Marcora, 6.04, 6.05 e 6.06 Gambini e 6.07 Raffaldini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le procedure previste dal decreto-legge n. 119 del 2004 non pregiudicano il carattere privilegiato dei crediti vantati dall'erario e di quelli di natura previdenziale;

esprime

NULLA OSTA

conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data odierna sul testo del provvedimento.

(A.C. 5072 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(*Programmi per le imprese del gruppo*).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004, n. 39, di seguito denominato: « decreto-legge n. 347 », dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 ».

ART. 2.

(*Programma di ristrutturazione*).

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo » sono inserite le seguenti: « , considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270 »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario

entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione ».

ART. 3.

(Concordato).

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei; »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali » sono sostituite dalle seguenti: « o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria » e le parole: « o ad alcune categorie di essi » sono sostituite dalle seguenti: « o a società da questi partecipate »;

c) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) l'attribuzione ad un assunto delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato »;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione

delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato »;

e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce »;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 le parole: « definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite » sono soppresse;

h) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: « La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, e, in ogni caso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione »;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo

ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma »;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6 »;

m) al comma 8, primo periodo, le parole: « della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi » sono sostituite dalle seguenti: « dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto »; nel secondo periodo le parole: « della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima » sono sostituite dalle seguenti: « dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti

ammessi al voto nella classe medesima »; nel quarto periodo, le parole: « si ritengono consenzienti » sono sostituite dalle seguenti: « si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato »; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili »;

o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro

delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori »;

p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« *11-bis.* Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura ».

ART. 4.

(*Accertamento del passivo*).

1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

« ART. 4-ter. — (*Accertamento del passivo*). — 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato ».

ART. 5.

(*Commissario straordinario*).

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma ».

ART. 6.

(*Misure per le imprese di autotrasporto*).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « legge 18 febbraio 2004, n. 39 » sono inserite le seguenti: « o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate, »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo ».

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5072 - Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo). — 1. All'articolo 3 del decreto-

legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3" ».

All'articolo 2, al comma 1:

prima della lettera a), sono inserite le seguenti:

« 0a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quindici"; le

parole: “sentito il commissario straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 3” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili”;

00a) al comma 1-bis, le parole: “Qualora il tribunale accerti l’insussistenza dell’insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 1,” »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: « senza ritardo » sono sostituite dalla seguente: « tempestivamente »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 4, le parole: “su richiesta del commissario” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il commissario” ».

All’articolo 3, al comma 1:

alla lettera b), le parole da: « e le parole » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e dopo le parole: “o ad alcune categorie di essi” sono inserite le seguenti: “nonché a società da questi partecipate” »;

alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: « o società da questi partecipate » sono inserite le seguenti: « o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato »;

alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: « dei relativi importi e delle cause di prelazione » sono

aggiunte le seguenti: « ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari »; il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7 »; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » e, al sesto periodo, le parole: « I termini per proporre opposizione » sono sostituite dalle seguenti: « I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione »;

alla lettera l), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto »;

alla lettera m), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « nel quarto periodo, dopo le parole: “I creditori che non fanno pervenire il proprio voto”, sono inserite le seguenti: “o che non si legittimano al voto” e le parole: “si ritengono consenzienti” sono sostituite dalle seguenti: “si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato” »;

alla lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: « la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « la maggioranza di cui al comma 8 »;

alla lettera o), capoverso 10, l’ultimo periodo è soppresso.

All’articolo 4, capoverso « ART. 4-ter », al comma 2, le parole: « Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato » sono sostituite dalle seguenti: « Nel

caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). — 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.

ART. 4-ter. — (Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347). — 1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Il Ministro delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero delle attività produttive”;

b) al comma 2, le parole: “al Ministro delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “al Ministero delle attività produttive”.

ART. 4-quater. — (Disposizioni in materia di azioni revocatorie). — 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “dall'articolo 49” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 49 e 91” e le parole: “anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al

raggiungimento degli obiettivi del programma stesso” sono sostituite dalle seguenti: “anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori”;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento” ».

(A.C. 5072 — Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 1. 1. Marcora, Ruggeri, Rava.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 1. 2. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Motta, Lumia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Giurisdizione speciale in materia di amministrazione straordinaria). — 1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia di amministrazione

straordinaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, è emanato un regolamento con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) istituire, presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti la materia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nella materia indicata le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il Governo adotta un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei contenuti e dei criteri indicati nel comma 1.

1. 01. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Motta, Marcora, Lumia.

ART. 2.

(Programma di ristrutturazione).

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « Il tribunale » sono aggiunte le seguenti: « , accertata la presenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».

***2. 1.** Marcora, Ruggeri, Rava.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « Il tribunale » sono aggiunte le seguenti: « , accertata la presenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».

***2. 3.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Motta, Lumia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « , ai quali dovrà essere garantita una partecipazione in giusta misura ai vantaggi economici del medesimo concordato ».

2. 2. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

ART. 3.

(Concordato).

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: Da tale autonomia fino alla fine della lettera, con le seguenti: Se nella stessa classe vengono inseriti creditori di società diverse, è legittimo un loro trattamento differenziato in ragione delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.

***3. 1.** Marcora, Ruggeri, Rava.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: Da tale autonomia fino alla fine della lettera, con le seguenti: Se nella stessa classe vengono inseriti creditori di società diverse, è legittimo un loro trattamento differenziato in ragione delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.

***3. 3.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Lumia.

Al comma 1, lettera l), capoverso comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono ammessi al voto anche coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari o si siano resi cessionari di crediti dopo l'apertura della procedura.

3. 4. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: che rappresentino la maggioranza aggiungere, ovunque ricorrano, la seguente: numerica.

3. 2. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

Al comma 1, lettera o), capoverso comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: non ne può sospendere con le seguenti: non ne sospende.

3. 5. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

ART. 4.

(Accertamento del passivo).

Al comma 1, capoverso ART. 4-ter, sopprimere il comma 2.

4. 1. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

ART. 4-ter.

(Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4-ter. 1. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4-ter. 2. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

ART. 4-quater.

(Disposizioni in materia di azioni revocatorie).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole: « anche dopo » fino alla fine della lettera.

4-quater. 1. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

ART. 6.

(Misure per le imprese di autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. *(Misure per le imprese di autotrasporto).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « imprese di autotrasporto » sono aggiunte le seguenti: « e movimentazione merci e di servizi, iscritte e non all'albo delle imprese arti-

giane, nonché a loro cooperative o consorzi, alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,»;

2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

3) dopo le parole: «alla predetta amministrazione straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre»;

b) al comma 2:

1) le parole da: «di autotrasporto» fino a: «garanzia sussidiaria» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito»;

2) sono aggiunte, infine, le parole: «per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro. Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante, alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese arti-

giane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-quinquies. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

2-sexies. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2004, n. 236, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «è affida-

to in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad ».

6. 3. Gambini, Raffaldini, Motta, Marcora, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Lumia.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: « imprese di autotrasporto » sono aggiunte le seguenti: « iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi, alle imprese agricole, alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni, alle imprese di logistica, di movimentazione merci e di servizi, e ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *0a)* del comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento, pari al 6 per cento, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

6. 1. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « dalle imprese di autotrasporto » sono aggiunte le seguenti: « dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole, dalle imprese di logistica, di movimentazione merci e di servizi »;

2) la parola: « sussidiaria » è sostituita dalle seguenti: « diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, »;

3) le parole: « dell'85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera *a-bis)* del comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento, pari al 6 per cento, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

6. 2. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi*). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal fine, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 01. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

6. 04. Gambini, Raffaldini, Motta, Marcora, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Lumia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal fine, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 02. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'ammi-

nistrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

6. 05. Gambini, Raffaldini, Motta, Marcora, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Lumia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Variazioni dell'imponibile).

– 1. Le imprese di autotrasporto, nonché quelle di movimentazione merci e servizi, possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

6. 03. Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Variazioni dell'imponibile).

– 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

6. 06. Gambini, Raffaldini, Motta, Marcora, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Lumia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Variazioni dell'imponibile).

– 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro.»

6. 07. Raffaldini, Lumia.

(A.C. 5072 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 1, aggiunge, tra l'altro, un comma 3-*bis* all'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 18 febbraio 2004, introducendo una disciplina specifica relativa alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo; all'articolo 2, comma 1, lettera *0a*), attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 347, dispone, tra l'altro, che l'accertamento dello stato di insolvenza compete al tribunale, che vi provvede sentito il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore, nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347; all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), modificando l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 del 2003, stabilisce i criteri in base ai quali il concordato debba intendersi o meno approvato;

le disposizioni sopra richiamate sollevano rilevanti problemi interpretativi,

impegna il Governo:

a chiarire, anche in via interpretativa ovvero con successivi atti normativi:

con riferimento al richiamo operato nell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), ai termini stabiliti nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, in caso di procedura autonoma per le altre

imprese del gruppo, se la possibilità di proroga del termine di cui al citato comma 3 debba riferirsi esclusivamente al programma di ristrutturazione ovvero anche a quello di cessione;

con riferimento a quanto disposto nell'articolo 2, comma 1, lettera *0a*), in quali casi sussista l'obbligo per il tribunale di sentire il debitore prima della dichiarazione dello stato di insolvenza;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), il significato della dizione « i creditori che non si legittimano al voto », dal momento che gli elenchi dei creditori ammessi e le modalità con cui gli stessi sono chiamati a votare sono definiti – ai sensi dei commi 6 e 7 del novellato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 del 2003 – dal giudice delegato, cui compete l'individuazione dei soggetti legittimati al voto; andrebbe in particolare chiarito se, alla luce delle modifiche introdotte ai citati commi 6 e 7, l'espressione citata debba intendersi riferita ai soggetti portatori di strumenti finanziari che non consentono l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati al voto (e che pertanto non possono essere preventivamente inclusi nell'elenco dei creditori), qualora tali soggetti non abbiano depositato istanza di ammissione dei propri crediti;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *n*), la portata della modifica introdotta dal Senato, che ha espunto, ai fini dell'approvazione della proposta di concordato, il riferimento alla maggioranza di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 del 2003, relativa ai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto, richiamando esclusivamente la maggioranza di cui al comma 8; quest'ultimo comma prevede, infatti, due diverse maggioranze, a seconda che siano o meno previste diverse classi di creditori. In tale ultimo caso, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima; andrebbe dunque chia-

rito il criterio di computo della maggioranza per l'approvazione del concordato in caso di dissenso di una o più classi, specificando in particolare se la disposizione vada interpretata nel senso che il concordato, nei casi indicati, possa essere approvato dal tribunale qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ogni singola classe.

9/5072/1. Gambini.

La Camera,

premesso che:

la situazione produttiva industriale in Sicilia è fortemente critica con numerosi settori in crisi e esuberi di personale;

in particolare preoccupa la situazione degli stabilimenti di Catania e Ragusa legati al gruppo Parmalat con il marchio latte Sole ma anche delle acque minerali;

c'è stata una crisi devastante anche nell'indotto legato al marchio con riverberi su tutto il territorio;

nonostante le rassicurazioni esistono forti preoccupazioni sulla ripresa occupazionale e produttiva degli impianti nonostante la qualità del prodotto il tutto a causa della nota situazione finanziaria;

impegna il Governo

affinché possa essere trovata una soluzione che salvaguardi marchio e livelli occupazionali negli impianti del gruppo Parmalat in Sicilia.

9/5072/2. Burtone.

La Camera,

premesso che:

la situazione della Parmalat continua ad essere preoccupante circa il futuro e i livelli occupazionali soprattutto per il settore delle merendine e della catena Mr Day;

in particolare desta preoccupazione nonostante le rassicurazioni del ministro Marzano la situazione concernente lo stabilimento di Atella (Potenza);

la situazione di incertezza preoccupa i lavoratori e l'intero territorio regionale che ha nello stabilimento di Atella un importante centro produttivo;

impegna il Governo

ad intervenire al fine di assicurare nel piano industriale della Parmalat il prosieguo dell'attività lavorativa dello stabilimento di Atella garantendo marchio e livelli occupazionali.

9/5072/3. Molinari, Lettieri, Luongo.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Recenti provvedimenti di riassegnazione delle sedi di alcuni provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

il ministero della giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con un provvedimento a firma del direttore generale capo del personale, ha disposto la riassegnazione delle sedi dei provveditori regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Molise, Sardegna;

tali provvedimenti:

a) sono stati adottati nei confronti di direttori generali dello Stato con una, secondo gli interpellanti, incomprensibile precipitazione e senza preavviso, una settimana prima della consultazione elettorale del 12-13 giugno 2004, in assenza di evidenti motivi di urgenza, senza alcuna consultazione con gli interessati;

b) contengono la previsione di un « incarico di missione continuativa e per la durata di mesi 3 » per i provveditori destinatari dei provvedimenti di riassegnazione, comportando un evidente e ingente onere finanziario a carico del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non giustificato da ragioni di necessità;

c) sono stati adottati e sottoscritti dal direttore generale capo del personale, pari grado dei provveditori regionali indicati, anziché dal capo del dipartimento;

d) contengono decisioni, secondo gli interpellanti, anomale: in particolare, la reggenza del provveditorato della Lombardia, comprendente 18 istituti penitenziari, è stata affidata a un primo dirigente, anziché a personale con qualifica di dirigente generale;

e) appaiono in contrasto con la direttiva del Ministro per la funzione pubblica sulle « Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni », la quale dispone che « il dipartimento della funzione pubblica ha collocato tra le priorità di cambiamento da sostenere nelle amministrazioni pubbliche, quella di creare specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura organizzativa ... al fine di rendere le amministrazioni pubbliche datori di lavoro esemplari, ... consentendo ... l'aumento di livelli di produttività ». I provvedimenti in questione, viceversa, hanno creato una situazione di disagio e malcontento nell'amministrazione penitenziaria;

f) contrastano con le affermazioni di principio pronunciate dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria all'inaugurazione dell'anno accademico 2003-2004 dell'Istituto superiore di studi penitenziari: « in questa nuova e profonda trasformazione della pubblica

amministrazione bisogna anzitutto saper comunicare, al proprio interno e con l'esterno ... »;

g) contrastano con quanto espresso nelle linee-guida politico-strategiche del Ministro interpellato per il 2004 e riportate nel sito istituzionale del ministero: « È necessario ... intensificare la relazione di interdipendenza fra il centro decisionale ministeriale e gli uffici territoriali, poiché è dal modo di essere di questi ultimi che scaturisce e si percepisce la qualità dei servizi resi all'utente finale. Non va dimenticato che, in coerenza alla logica di servizio, il centro è funzionale alla periferia, non il contrario. Va ricercato e promosso, pertanto, un legame più forte ed intenso, una relazione profonda fondata su una reciproca capacità di ascolto e una più concreta volontà di mettersi al servizio di chi opera in prima linea ... »;

h) hanno corso il rischio di essere messi in relazione con la campagna elettorale in corso all'epoca —:

a quali logiche rispondano i provvedimenti adottati;

quali siano le motivazioni che li hanno ispirati e le ragioni della loro adozione nel corso dell'ultima settimana di campagna elettorale;

se i suddetti provvedimenti siano compatibili con i principi di buona amministrazione.

(2-01226) « Volontè, **Ciro Alfano**, **Emerenzio Barbieri**, **Dorina Bianchi**, **Riccardo Conti**, **D'Agrò**, **D'Alia**, **Degennaro**, **De Laurentiis**, **Di Giandomenico**, **Filippo Maria Drago**, **Giuseppe Drago**, **Follini**, **Giuseppe Gianni**, **Grillo**, **Anna Maria Leone**, **Liotta**, **Lucchese**, **Maninetti**, **Mazzoni**, **Mereu**, **Mongiello**, **Naro**, **Peretti**, **Ranieli**, **Romano**, **Rotondi**, **Tabbacci**, **Tanzilli**, **Tucci** ».

(29 giugno 2004)

(Sezione 2 – Tempi di adozione dei decreti di attuazione delle disposizioni riguardanti il reddito di ultima istanza)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

l'istituto del reddito di ultima istanza è stato previsto dal Patto per l'Italia, siglato il 5 luglio 2002 tra il Governo e le parti sociali, con l'eccezione della Cgil. Tale istituto sostituisce, di fatto, il cosiddetto reddito minimo di inserimento che il decreto legislativo n. 237 del 1998 aveva introdotto in alcune aree territoriali in via sperimentale. Nella fase conclusiva, l'onere dell'istituto è stato condiviso dallo Stato e dalle regioni (si confronti il decreto del Ministro interpellato del 18 aprile 2003, « Riparto del fondo nazionale per le politiche sociali », che destina circa 35,6 milioni di euro al finanziamento, in concorso al 50 per cento con le regioni coinvolte, del reddito minimo di inserimento per il 2003);

l'articolo 3, comma 101, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) prevede che lo Stato concorra, insieme con le regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione, però, è rimessa alla facoltà delle regioni;

la quota di risorse con la quale lo Stato concorre al reddito di ultima istanza è determinata dal Ministro interpellato, a valere sulla dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali. Al finanziamento del reddito di ultima istanza, la legge finanziaria per il 2004 ha destinato le maggiori entrate derivanti dal contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, di cui al successivo comma 102 del citato articolo 3. Al netto dell'effetto fiscale, le risorse da destinare interamente al cofinanziamento del reddito di ultima istanza ammontano a 0,9 milioni di euro nel 2004 ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

le norme di attuazione delle disposizioni inerenti il reddito di ultima istanza sono contenute nel comma 103 del citato articolo 3, il quale demanda la definizione delle modalità ad uno o più decreti del ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze. La norma non prevede un termine temporale per l'emanazione dei citati decreti;

ad oggi il decreto non risulta emanato —:

quando finalmente intenda adottare il decreto recante le disposizioni sul reddito di ultima istanza e quando finalmente intenda attivare la concreta realizzazione delle misure decise dal Parlamento.

(2-01211) « Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Carra, Frigato, De Mita, Fusillo, Gentiloni Silveri, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Loiero, Lusetti, Mantini, Marcora, Marini, Mattarella, Micheli, Milana, Parisi, Pinza, Piscitello, Pistelli, Rocchi, Ruta, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Villari ».

(14 giugno 2004)

(Sezione 3 – Misure per risolvere il problema energetico in Italia)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha recentemente consegnato l'indagine, svolta congiuntamente alla corrispondente autorità francese, sulle cause che hanno generato il *blackout* del 28 settembre del 2003. Scopo di tale indagine era in primo luogo la verifica della cooperazione con i gestori delle reti estere, in particolare con

quello svizzero, per capire se le comunicazioni furono tempestive e se tale gestore avesse attuato tutte le procedure che avrebbero potuto consentire ai responsabili della rete italiana di limitare il danno nel tempo e nello spazio. L'esito di tale indagine ha confermato quanto si sapeva da tempo, cioè che nella notte del 28 settembre 2003 l'interruzione dell'*import* di energia dalla Francia fu provocata proprio dalle inefficienze nella programmazione, gestione e comunicazione da parte del gestore della rete svizzera;

tale responso, però, non esclude responsabilità italiane relativamente alle dimensioni del *blackout* e alla sua eccezionale durata: su questo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua a indagare. La verifica sulla « gestione del sistema elettrico del 27-29 settembre » da parte italiana, peraltro, è stata affidata dal Ministro interpellato ad una commissione di esperti presieduta dal professor De Maio e composta da autorevoli esperti del settore elettrico. La commissione avrebbe dovuto indagare sull'equilibrio fra domanda e copertura, sulle interconnessioni internazionali, sul servizio di trasporto e distribuzione e, infine, sulle cause, dinamiche ed effetti del gravissimo *blackout*. L'indagine si sarebbe dovuta concludere in trenta giorni;

risulta agli interpellanti che la citata commissione di esperti avrebbe da tempo consegnato il suo rapporto al Ministro interpellato;

l'avvicinarsi della stagione estiva ripropone tutti i problemi che hanno determinato il grave *blackout* del settembre 2003, ma anche le frequenti interruzioni nell'erogazione di elettricità dell'estate 2003. Il forte incremento della domanda di energia elettrica, determinato anche dall'uso esagerato dei condizionatori d'aria per fronteggiare il caldo estivo, riporterà, prevedibilmente, i consumi elettrici ad avvicinarsi pericolosamente al livello massimo dell'offerta, con il rischio costante del verificarsi di interruzioni;

la situazione del nostro Paese assomiglia, in particolare, a quella della Cali-

fornia, dove negli anni fra il 1996 e il 2001, soprattutto nei mesi estivi, l'amministrazione di quello Stato fu costretta a interrompere frequentemente l'erogazione di elettricità, provocando notevoli disagi alla popolazione e mettendo in grave difficoltà il sistema industriale. Da quella crisi la California è uscita grazie ad una martellante campagna di sensibilizzazione, iniziata nelle scuole e proseguita fra la popolazione, e ad una politica di forti incentivi per il risparmio energetico, tale da ridurre nei mesi estivi i consumi di energia del 6,7 per cento e del 10 per cento la potenza di punta (dati 2001). Oltre a questo tipo di incentivi, sono state introdotte in tutti gli uffici pubblici e privati lampadine a basso consumo, elettrodomestici e macchinari a spegnimento automatico e, soprattutto, sono stati installati migliaia di pannelli solari, anche, ad esempio, per alimentare i semafori;

altro elemento di preoccupazione riguarda la mancata attuazione dei due decreti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001) sull'efficienza energetica, che definiscono obiettivi di riduzione dei consumi per i distributori di energia elettrica e gas, che avrebbero dovuto portare progressivamente a partire dal 2002 e fino al 2006 a sensibili riduzioni dei consumi di energia primaria, raggiungendo alla fine di tale periodo un taglio di 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha inviato una segnalazione al Governo su possibili interventi per il contenimento della domanda di energia elettrica a partire dai prossimi mesi estivi. La segnalazione riguarda, in particolare, l'urgenza di sbloccare al più presto l'emana-zione dei decreti di revisione dei citati decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e la loro entrata in vigore. I due provvedimenti, secondo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, produrranno una riduzione dei consumi complessivi di energia, rispetto al naturale sviluppo della domanda. Una sollecita approvazione dei

nuovi decreti consentirebbe, tra l'altro, l'immediato utilizzo delle risorse finanziarie prelevate dalle tariffe per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica a partire dal gennaio 2003 e destinate alla copertura dei costi sostenuti per il conseguimento degli obblighi di risparmio energetico. Tali risorse sarebbero destinabili anche al finanziamento di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali, effettuate in collaborazione con le associazioni di consumatori;

il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con il quale il Governo ha tentato di rispondere alle gravi carenze che hanno determinato la crisi del sistema elettrico del 2003, inoltre, secondo gli interpellanti, non sembra aver prodotto nessun significativo beneficio al sistema elettrico italiano, anzi ne ha ulteriormente evidenziato la debolezza e l'arretratezza. La proroga delle procedure del cosiddetto « decreto sblocca centrali », la possibilità per il gestore di disporre dell'energia destinata ai pompaggi, la riunificazione della proprietà e gestione della rete e le nuove norme sulla messa fuori servizio delle centrali, insieme alla possibilità di superare — senza la fissazione di alcun tetto minimo — i limiti delle emissioni inquinanti in atmosfera o i limiti di temperatura degli scarichi delle acque di raffreddamento degli impianti, non hanno, in particolare, nulla a che vedere con la lunga e completa interruzione di elettricità del settembre 2003. Come è noto, infatti, tale evento non è avvenuto a causa di una scarsa capacità produttiva del Paese, ma per altre ragioni, come è emerso nel corso delle audizioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn) svolte in Parlamento e dalla citata indagine svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

i provvedimenti approvati per sbloccare l'avvio di nuove centrali non hanno sortito alcun effetto apprezzabile: dei 12.000 megawatt autorizzati ne sono partiti poco più di 2.000, a causa dell'inca-

pacità di dialogo con le regioni e gli enti locali, ai quali la riforma della Costituzione affida importanti funzioni in materia energetica, ambientale ed urbanistica;

la soluzione del problema energetico in Italia era indifferibile ed urgente, ancor prima del *blackout* del 28 settembre 2003, per questo si attendevano interventi che potessero finalmente offrire l'occasione per cominciare ad allentare il vincolo delle fonti di approvvigionamento legate al petrolio e rilanciare lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, rinnovabili, delle nuove tecnologie per la produzione di energia pulita. Insomma, una moderna politica industriale ed energetica, finalizzata allo sviluppo e all'efficienza del mercato interno, ma compatibile e in linea con gli obiettivi sottoscritti a Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Nessuna di tali istanze è stata perseguita dal Governo, che — a fronte delle *performance* di finanza creativa — non ha dimostrato alcuna creatività per quanto riguarda il settore dell'energia. Bisogna, invece, a parere degli interpellanti, rafforzare le azioni già in corso contro l'inquinamento e per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: se, infatti, è vero che il solo risparmio energetico non basta a metterci al riparo dalle conseguenze di una crisi energetica, è altrettanto evidente che la soluzione offerta dal Governo — la deroga ai limiti di emissione in atmosfera e di qualità dell'aria e la deroga ai limiti di temperatura degli scarichi termici in acqua per consentire un aumento della produzione — non è quella giusta, semplicemente perché non è una soluzione ma un ripiego, le cui conseguenze ambientali non sembrano essere state valutate. Per questo è essenziale impegnarsi anche per diversificare le fonti energetiche e, quindi, incentivare il risparmio energetico, l'uso del gas naturale al posto dei combustibili derivati dal greggio, l'uso delle fonti rinnovabili e il ricorso a metodi alternativi ad alto contenuto tecnologico;

a giudizio degli interpellanti, su tali temi il Governo dimostra la sua totale arretratezza e insensibilità: basti pensare

all'insignificante percentuale di incremento annuo della produzione di energia da fonti rinnovabili, contenuta nel recente decreto di recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, o al vago impegno contenuto nel decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, che risulta assolutamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione europea ha assegnato al nostro Paese —:

se corrisponda al vero che lo studio elaborato dalla commissione presieduta dal professor De Maio sulle cause e gli effetti dal *blackout* sia stato da tempo consegnato al Ministro interpellato e, in caso affermativo, per quale motivo tale studio non sia stato ancora divulgato;

se il Ministro interpellato non ritenga di attivarsi per eliminare, con la massima urgenza, gli ostacoli che limitano l'operatività dei decreti sull'efficienza energetica citati in premessa;

se non reputi, inoltre, che gli obiettivi di tali decreti debbano essere decisamente incrementati, a partire da quelli previsti per il 2004, in relazione alla situazione delicata in cui si troverà la rete elettrica nazionale nei prossimi anni, soprattutto nei periodi estivi;

se non ritenga, infine, che, perdurando la situazione di allarme, sia opportuno adottare iniziative tese a predisporre un « pacchetto di misure di emergenza », analogamente a quanto fatto in California, in grado di garantire un reale governo della domanda di energia elettrica e di fronteggiare adeguatamente la situazione;

se non ritenga di dover dare nuovo impulso alle politiche di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cominciare dall'aumento della percentuale di energia prodotta da tali fonti a partire dal 2004.

(2-01209) « Realacci, Castagnetti ».

(14 giugno 2004)

(Sezione 4 – Presunto utilizzo da parte del sindaco di Rovigo di risorse comunali per la campagna elettorale del suo partito)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

secondo attendibili fonti giornalistiche, nei giorni di giovedì e venerdì 10 e 11 giugno 2004, il sindaco di Rovigo, dottor Paolo Avezzù, ha fatto propaganda elettorale mediante invio di *sms* a numerosi cittadini di Rovigo, utilizzando l'apparecchio di telefonia mobile di proprietà ed intestato all'amministrazione comune di Rovigo;

il sindaco di Rovigo ha giustificato il fatto, dichiarando di aver composto il messaggio sul telefonino di proprietà comunale, di averlo inviato al telefonino personale e di aver successivamente girato agli elettori il messaggio elettorale, pur non essendo in grado di spiegare il perché, al ricevimento del messaggio nel telefonino dei destinatari finali (i cittadini elettori), venisse visualizzato, oltre al testo, anche il numero originario dell'utenza intestata all'amministrazione comunale di Rovigo;

la magistratura di Rovigo, di sua iniziativa, ha aperto una indagine ed è in corso l'acquisizione di elementi –:

se il Ministro interpellato non intenda accertare i fatti e, di conseguenza, quali iniziative intenda adottare per fare chiarezza sulla vicenda, al fine di tutelare la correttezza delle consultazioni elettorali;

se il Ministro interpellato non ritenga che l'azione sopra citata possa avere in qualche modo indebitamente influenzato e portato turbativa allo svolgimento della campagna elettorale, compromettendo il libero e sereno esercizio del diritto di voto;

quali azioni il Ministro interpellato intenda assumere in relazione al comportamento del sindaco di Rovigo, che, se

accertato, ha utilizzato strumenti e risorse comunali per la campagna elettorale del suo partito, intaccando così la credibilità dell'istituzione municipale ed incrinando il rapporto fiduciario in base al quale il comune è riconosciuto come la casa di tutti i cittadini.

(2-01220) « Frigato, Castagnetti, Meduri, Giovanni Bianchi, Bimbi, Colasio, Santino Adamo Loddo, Realacci, Ruggeri, Mosella, Lettieri, Fioroni, Sinisi, Gentiloni Silveri, Mattarella, Duilio, Potenza, Luigi Pepe, Fistarol, Monaco, Bindi, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Ciani, Delbono, Fanfani, Iannuzzi, Ladu, Merlo, Molinari, Morgando, Reduzzi ».

(22 giugno 2004)

(Sezione 5 – Iniziative per il potenziamento della tracciabilità dei farmaci)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

le recenti notizie sul consueto sfioramento della spesa farmaceutica per il 2004, sull'incremento di oltre l'11 per cento delle ricette emesse tra il marzo 2003 e il marzo 2004 (circa 4,5 milioni di ricette in più), sull'incremento dei prezzi dei medicinali di « fascia C » e sulla conclusione dell'indagine della guardia di finanza sulla *Glaxo Smith Kline*, con 4.713 indagati per comparaggio tra medici, farmacisti, informatori scientifici del farmaco, ripropongono con forza la questione della spesa pubblica nel settore dei farmaci e sulle attività poste in essere per controllarla, attività che, nonostante le non poche risorse impegnate, non hanno sortita alcun risultato;

con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 il Ministro interpellato ha istituito la banca dati sui farmaci, sulla quale riversare i movimenti dei medicinali oggetto di bollinatura, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come introdotto dall'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), che prevede appunto che dal 1° gennaio del 2003 tutte le confezioni di medicinali immessi sul mercato siano dotate di bollini anticontraffazione;

lo stesso Ministro interpellato, in data 26 febbraio 2003, ha dichiarato in aula alla Camera dei deputati, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata sulle truffe al servizio sanitario nazionale, che « con il suddetto decreto è stata istituita una banca dati centrale, al ministero, per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, per la tracciabilità delle singole confezioni »;

con l'articolo 14 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), si prevedeva l'introduzione di un sistema di tracciatura anche per i medicinali non erogati dal servizio sanitario nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2004;

con l'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (collegato alla legge finanziaria per il 2004), il Ministro dell'economia e delle finanze ha sostanzialmente avocato a sé la funzione di monitoraggio elettronico dei medicinali dispensati dal servizio sanitario nazionale e ha, inoltre, istituito la ricetta elettronica; tale articolo prevedeva l'assegnazione della prima *tranche* di 50 milioni di euro già per il 2003, nonostante il decreto sia divenuto pienamente operativo a fine novembre 2003;

del complesso delineato delle azioni governative non è stato portato a termine nulla, poiché:

a) il decreto del 21 febbraio 2003 non è ancora stato pubblicato;

b) i sistemi anticontraffazione di cui all'articolo 14 della legge comunitaria 2002 non risultano adottati, ancorché si sia a due mesi dalla data di scadenza;

c) non si hanno notizie di utilizzo, da parte degli operatori sanitari, dei medici e delle farmacie, né di ricette elettroniche, né di trasmissioni telematiche di dati al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003;

inoltre, le diverse norme descritte in premessa almeno in parte si sovrappongono —:

quale sia lo stato di attuazione delle norme indicate in premessa e quale sia la conseguente azione di governo per una reale riforma della normativa sui farmaci per uso umano finalizzata al potenziamento della tracciabilità dei farmaci e, quindi, alla repressione delle contraffazioni e delle truffe al servizio sanitario nazionale.

(2-01215)

« Zanella, Boato ».

(15 giugno 2004)

(Sezione 6 – Erogazione dei fondi necessari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle cave)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 114, commi dal 4 al 6, dispone la concessione di finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di ripristino ambientale e di ristrutturazione degli ambienti di lavoro, con finalità di miglioramento delle condizioni di sicurezza, nelle

cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico che presentano particolari profili di pericolosità potenziale;

in data 8 giugno 2001, è stato emanato il decreto che stabilisce le modalità ed i criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, ai sensi dell'articolo 114, comma 4, della legge n. 388 del 2000;

in data 15 ottobre 2001, è stato emanato il primo bando, che ha dato luogo, nel mese di novembre 2002, all'approvazione di 68 progetti agevolabili;

il decreto ministeriale del 29 novembre 2002, di attuazione del dispositivo di contenimento della spesa pubblica, introdotto dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 31 ottobre 2002, non ha permesso l'impegno dei fondi relativi ai progetti presentati;

l'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 ha modificato i criteri di finanziamento alle imprese, stabilendo che le somme iscritte nei capitoli di bilancio dello Stato, finalizzate al trasferimento alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, confluissero in appositi fondi rotativi e fossero erogate a partire dal 1° gennaio 2003, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro interpellato, d'intesa con il Ministro competente;

in data 17 marzo 2003, alcuni degli interpellanti, assieme all'onorevole Nieddu, hanno presentato un'interrogazione a risposta in commissione per chiedere quali iniziative intendessero assumere il Ministro delle attività produttive ed il Ministro interpellato per dare corso ai finanziamenti delle imprese che avevano presentato i loro progetti per la messa in sicurezza delle cave, sulla base di bandi emanati precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di blocco della spesa, di cui alla legge n. 246 del 2002;

l'8 maggio 2003, nella risposta all'interrogazione citata, è emerso che, secondo il ministero delle attività produttive, ai

finanziamenti dei progetti inclusi nel primo bando della legge n. 388 del 2000 non sono applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002, in quanto si tratta di procedure di contributo « a bando », comunque avviate prima del 1° gennaio 2003;

il ministero delle attività produttive sostiene, altresì, che anche le agevolazioni che saranno erogate con successivi bandi, ai sensi della stessa legge n. 388 del 2000, che prevede disponibilità pari a 15 miliardi di vecchie lire per il 2002 e a 15 miliardi di vecchie lire per il 2003, non dovranno rientrare nelle disposizioni di cui alla legge n. 289 del 2002;

nella stessa risposta, il ministero delle attività produttive ha affermato che, in tempi brevi, il ministero dell'economia e delle finanze avrebbe concluso la valutazione della validità giuridica delle considerazioni da loro avanzate, con la risoluzione anche di altre problematiche relative all'applicazione del citato articolo 72 della legge n. 289 del 2002;

a distanza ormai quasi di un anno, il ministero dell'economia e delle finanze non ha maturato alcun orientamento sulla questione, determinando, di fatto, la prosecuzione del blocco di detti finanziamenti;

questa situazione, ormai insostenibile, rende inservibile un determinante strumento di prevenzione degli infortuni sul lavoro in un ambiente particolarmente pericoloso, nel quale spesso, anche recentemente, si sono verificati incidenti gravissimi ed anche mortali;

al rischio rappresentato dalla natura stessa dei giacimenti calcarei d'altura, che per i loro sistemi di fratturazione e per l'elevata pendenza presentano livelli di pericolosità particolarmente elevati, si sono aggiunti, nella città di Carrara, i danni di una recente alluvione, che hanno accresciuto le difficoltà economiche delle imprese già provate dall'attesa

dei fondi bloccati ed hanno reso ancora meno sicuri gli ambienti di lavoro già compromessi —:

se il Ministro interpellato ritenga di accogliere l'interpretazione del ministero delle attività produttive, relativa alle modalità di finanziamento dei progetti inclusi nel primo bando della legge n. 388 del 2000;

se ritenga di condividere l'interpretazione del ministero delle attività produttive in relazione alle modalità di erogazione degli ulteriori finanziamenti previsti dalla stessa legge n. 388 del 2000;

se non ritenga di dovere una risposta alle imprese che dal novembre 2002, in conseguenza di un bando pubblico applicativo di una legge dello Stato, hanno

maturato il diritto all'erogazione di fondi necessari al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle cave da loro gestite.

(2-01219) « Cordoni, Carli, Raffaella Mariani, Gasperoni, Bellini, Guerzoni, Chiaromonte, Cialente, Giacco, Battaglia, Magnolfi, Nigra, Michele Ventura, Duca, Lumia, Benvenuto, Minniti, Zanotti, Cennamo, Bova, Buglio, Ruzzante, Capitelli, Spini, Rognoni, Nicola Rossi, Sini-scalchi, Burlando, Abbondanzieri, Dameri, Turco, Leoni ».

(17 giugno 2004)